

tenuti al rimborso delle spese occorrenti per il ricovero e mantenimento del fanciullo anche presso terzi.

Art. 18.

Nei casi di perdita della patria potestà per parte di entrambi i genitori si procede alla costituzione del Consiglio di famiglia nelle forme prescritte dal codice civile.

Art. 19.

Quando le cause che hanno dato luogo al ricovero del minore abbandonato anche moralmente sono cessate, il minore potrà essere restituito alla famiglia, previo parere della Commissione provinciale di vigilanza, con decreto del presidente del tribunale che ordinò il ricovero.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico tutte le disposizioni relative alla protezione ed assistenza degli esposti e della infanzia in genere, nonchè a compilare il regolamento per l'attuazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE del deputato FEDERZONI. — *Per la separazione del Policlinico Umberto I dal Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma.*

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1914 la gestione del Policlinico Umberto I sarà separata dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma e sarà assunta dal Ministero della pubblica istruzione, il quale la eserciterà, insieme con le cliniche universitarie, per mezzo di uno speciale Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione, di cui al precedente articolo, sarà composto di cinque membri, dei quali tre, compreso il presidente saranno nominati dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro ed uno dal Ministero dell'interno.

Due dei membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione saranno scelti fra i professori ordinari della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, su proposta del Consiglio accademico dell'Università stessa.

Art. 3.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, oltre le dotazioni per i servizi delle cliniche universitarie, sarà stanziata, nella parte ordinaria, a partire dall'esercizio finanziario 1914-15 l'annua assegnazione di lire 1,300,000 per il funzionamento del Policlinico Umberto I.

Art. 4.

L'ammissione degli infermi poveri nei padiglioni ospitalieri del Policlinico sarà regolata secondo le norme contenute nell'articolo 2 della legge 31 maggio 1900, n. 211.

Per gli infermi non aventi in Roma il domicilio di soccorso, il Ministero del tesoro potrà ripetere dai comuni di appartenenza le rette di spedalità e per il relativo rimborso saranno applicate le disposizioni degli articoli 4 e 5 della citata legge 31 maggio 1910, n. 211, dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1903, n. 321, dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110 e articolo 9 cap. I della legge 18 giugno 1908, n. 236.

La retta di spedalità a carico dei Comuni nel Policlinico Umberto I non potrà essere superiore a quella annualmente determinata per gli ospedali riuniti di Roma, con le esenzioni e riduzioni stabilite nell'articolo 3 della legge 31 maggio 1900, n. 211.

Art. 5.

L'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è affidata ad una Commissione composta di sette membri, di cui tre, compreso il presidente, sono nominati dal Consiglio comunale, uno dal Consiglio provinciale, uno dalla Congregazione di carità e due rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro.

Questi ultimi due debbono essere scelti fra gli elettori amministrativi di Roma, che non siano funzionari dello Stato.

I commissari durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno, a sorte nei primi due anni, per anzianità in seguito. Essi non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 6.

Le attribuzioni di tutela sull'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, sono esercitate secondo le norme della legge 18 luglio 1904, n. 390, restando abrogate le